

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Claudio Giulio Rizzato

Deliberazione n. 94 del 11 novembre 2021

OGGETTO: Definizione della controversia S. B. / WIND TRE (VERY MOBILE) (GU14/401616/2021)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli		X

Preso atto altresì della presenza del dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "*Funzioni del Presidente*";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di S. B. del 02/03/2021 acquisita con protocollo n. 0109120 del 02/03/2021;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in proprio e nella qualità di erede del marito Germano Calzavara, deceduto in data 7.10.2019 e titolare di contratto business c.cl. 12562187, avente ad oggetto tre utenze mobili (333788XXXX, 340819XXXX, 348858XXXX), si recò in un negozio Wind Tre in data 17.12.2019 chiedendo il subentro nel contratto del marito con migrazione interna delle linee da business a privato. Il negozio le consegnò tre sim provvisorie n° 391175XXXX, 392222XXXX, 392222XXXX. Tuttavia Wind, in data 24.12.2019, invece di trasferire il numero storico 333788XXXX sulla nuova sim, trasferì la nuova sim 39117XXXX sul numero storico. Il problema venne segnalato immediatamente e risolto il 10.1.2020. Tra il 10.1.2020 e il 24.1.2020 si recò più volte al punto vendita Wind per risolvere il problema. Il 24.1.2020 il negozio annullò il contratto fatto un mese prima, disattivò le tre sim consegnate e preannunciò lo storno della fattura emessa sulle nuove sim consegnate per la migrazione mai avvenuta. Il negozio rifecce il contratto, consegnando tre nuove sim su cui eseguire la portabilità: 392330XXXX, 392331XXXX e 392336XXXX. Il 30.1.2020 venne sospeso il traffico in uscita dei tre numeri storici aziendali. Il 31.1.2020, dal punto vendita partì un fax di reclamo. Assicurarono all'utente che la sua pratica avrebbe avuto la priorità con risoluzione del problema. Il 10.2.2020, senza preavviso, le tre numerazioni vennero disattivate del tutto. L'11.2.2020 l'utente si recò in un altro punto vendita Tre senza risolvere la problematica. Le fatture furono state comunque tutte pagate con carta di credito e ultimo addebito del 5.2.2020. L'utente fornì nuovo iban per regolarizzare la posizione e le linee vennero riattivate dopo 30 minuti. In data 14.2.2020 i numeri vennero di nuovo sospesi. Diversi furono i reclami, senza esito. All'esito della presentazione di istanza GU5 il Corecom dispose nella seguente maniera: "l'OPERATORE Wind Tre (Very Mobile) provveda alla riattivazione delle sim 333788XXXX, 340819XXXX, 348858XXXX in quanto agisce in qualità di erede di Germano Calzavara e in qualità di subentrante, come da documentazione e da contratto allegati entro il giorno 08/07/2020". L'operatore Wind, di tutta risposta, in data 7.7.2020 dichiarò le linee non più riattivabili. Con memoria di replica depositata in data 23.04.2021, l'utente precisa quanto segue: L'operatore conferma la sospensione del traffico in uscita dal 30.1.2020 per le sim 333788XXXX, 340819XXXX, 348858XXXX, nonché la disattivazione delle stesse sim (in assenza di qualsivoglia presupposto) in data 14.2.2020. A dicembre 2019, infatti, l'utente aveva solo richiesto la disattivazione di altre numerazioni. L'operatore pertanto ha sospeso e disattivato le linee in questione in assenza di qualsiasi presupposto e di eventuali comunicazioni all'istante, nonostante lo stesso istante avesse espressamente richiesto di mantenere attive le sim. Solo in data 24.6.2020, nell'ambito del procedimento GU5 l'operatore ha dichiarato non più riattivabili le linee in questione. Anche ai reclami non è stata data alcuna risposta. Andrà pertanto indennizzata tanto la sospensione delle tre numerazioni business tanto la perdita della numerazione, in conformità a quanto disposto in precedenti vicende dall'autorità (si veda delibera n 92/20 Corecom Lombardia, delibera n 245/20/CIR AGCOM).

L'utente, quindi, chiede:

- i. l'indennizzo per l'illegittima sospensione di tre linee business 333788XXXX, 340819XXXX, 348858XXXX, dal 14.2.2020 al 7.7.2020 (giorno della comunicazione in piattaforma della impossibilità di riattivazione) per complessivi € 6.480,00;
- ii. l'indennizzo per l'interruzione della linea 333788XXXX dal 24.12.2019 al 10.1.2020, per € 204,00=;
- iii. lo storno delle fatture emesse durante il periodo di sospensione e di quelle legate alle sim funzionali alla portabilità interna;
- iv. l'indennizzo per omessa risposta a reclamo;
- v. l'indennizzo per la perdita delle numerazioni (business) 333788XXXX, 340819XXXX, 348858XXXX

2. La posizione dell'operatore

Da verifiche effettuate emergeva che, in data 17/12/2019, il punto vendita contattava mediante pos l'odierna convenuta per avere informazioni in merito alla variazione anagrafica del contratto intestato al defunto Calvazara Germano. In pari data, veniva creata nuova anagrafica a nome della sig.ra B. e venivano contestualmente attivate 3 sim sciolte consumer con piano tariffario POWER 29 e con l'opzione ALL-IN Plus con vincolo contrattuale di 24 mesi con i numeri provvisori 392222XXXX 392222XXXX 391175XXXX. Successivamente, in data 23/12/2019, il punto vendita richiedeva la portabilità interna per la sim 333788XXXX, intestata a Calvazara Germano, mediante la sovrascrittura della relativa numerazione sulla sim provvisoria 391175XXXX, intestata a B. S.; viceversa, nei fatti, avveniva la sovrascrittura del numero provvisorio, 391175XXXX, sulla sim 333788XXXX. In data 20/12/2019 perveniva raccomandata di disdetta, corredata dalla documentazione di decesso del sig. GERMANO CALZAVARA, con cui la signora B. richiedeva la disattivazione delle sim 335667XXXX, 392632XXXX, 392632XXXX. Frattanto, in data 07/01/2020, perveniva richiesta di portabilità interna della numerazione 333788XXXX che si accertava essere stato sovrascritto dal numero 391175XXXX con seriale 893999228033563XXXX. Il 30.1.2020 venne sospeso il traffico in uscita delle sim 340819XXXX, 348858XXXX, 333788XXXX. In data 10/01/2020 il gestore procedeva quindi a recuperare il n. 333788XXXX che la sig.ra voleva mantenere sulla sim di origine con seriale 8939992280335638960. In data 14/01/2020 come richiesto da parte attrice venivano cessate le seguenti utenze USIM 893999232036303XXXX, +39392632XXXX USIM 893999232036303XXXX, +39392632XXXX USIM 893999228033564XXXX, +39335667XXXX. In seguito, in data 14/02/2020, venivano disattivate anche le altre sim 340819XXXX, 348858XXXX, 333788XXXX, attive sull'anagrafica del sig. Calzavara. In data 19/06/2020 veniva promossa - ai sensi dell'Art. 5 dell'Allegato A alla delibera n. 203/18/CONS - l'istanza di adozione del provvedimento temporaneo diretto a garantire la riattivazione delle sim 333788XXXX, 340819XXXX, 348858XXXX. Con nota del 24/06/2020 la scrivente rappresentava che "le utenze oggetto del presente procedimento risultano cessate e rientrate all'operatore donor come da elenco sottostante: 333788XXXX cessazione in rete del 08/05/2020 340819XXXX cessazione in rete del 15/03/2020 348858XXXX cessazione in rete del 15/03/2020. Posto quanto sopra, si conferma che non è possibile procedere al recupero delle numerazioni e dunque alla richiesta di subentro dell'istante." Tale riscontro veniva altresì confermato in data 07/07/2020 a seguito del ricevimento del provvedimento temporaneo. Il gestore in data 14/07/2020 riconosceva a titolo di indennizzo la somma di 292.50 euro per la succitata sospensione delle sim 340819XXXX, 348858XXXX, 333788XXXX dal 30/01/2020 all' 11/02/2020. La nota di credito veniva applicata parzialmente sul conto telefonico n 208121XXXX con scadenza 09/03/2020 per la somma di 74,07 euro e sul conto telefonico 208132XXXX con scadenza 07/04/2020 per l'importo di 65,79 euro. La parte residuale veniva rimborsata in data 12/08/2020 tramite bonifico sulle coordinate bancarie IT71003062342100000206XXXX. In data 14/07/2020 il gestore in maniera proattiva attivava sotto l'anagrafica del sig. CALZAVARA i gli iccid fittizi 893999432006041XXXX, 893999432006041XXXX e 893999432006041XXXX su cui poter recuperare le numerazioni oggetto di contestazione 340819XXXX, 348858XXXX, 333788XXXX ma tale operazione non andava a buon fine in quanto le numerazioni +39340819XXXX, +39348858XXXX, +39333788XXXX risultavano ritornate nella disponibilità dell'operatore Donor rispettivamente in data 15.03.2020, 15.03.2020, 08.05.2020. WindTre riscontrava quindi il provvedimento temporaneo emesso confermando "quanto già comunicato con precedente nota: non è possibile provvedere al recupero delle numerazioni in quanto cessate e non più nella disponibilità di WindTre". In via preliminare, con riferimento alla richiesta del riconoscimento di un indennizzo quantificato in 18.000 euro, la scrivente convenuta intende qui eccepire l'inammissibilità della suddetta richiesta ex art. 20 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, approvato con delibera n. 353/19/CONS. In tal senso la delibera n. 19/14/CIR che chiarisce: "la liquidazione del risarcimento dei danni esula dalle competenze dell'Autorità, la quale, in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera n. 173/07/CONS, è chiamata a verificare solo la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento e che, pertanto, la domanda dell'istante di risarcimento non può trovare accoglienza in questa sede." Il Gestore eccepisce, inoltre, l'inammissibilità e/o improcedibilità della presente istanza di definizione limitatamente alle spese di procedura in quanto non demandabili, per espressa previsione normativa (cfr. Delibera 353/19/CONS), all'Autorità adita che potrà, in caso di eventuale fondatezza della domanda, limitare l'eventuale pronuncia di condanna ai casi di "rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Peraltro, la

procedura cui è stato fatto ricorso è assolutamente gratuita e alla stessa l'utente può accedere senza l'assistenza di un legale. Resta infatti una scelta discrezionale dell'istante avvalersi dell'assistenza e della competenza di un professionista e, laddove ritenesse opportuno giovare di tale professionalità, resteranno a carico dello stesso le spese di tale servizio. Come si avrà modo di verificare le doglianze avanzate ex adverso sono prive di pregio. In via preliminare Wind Tre eccepisce l'improcedibilità della presente istanza di definizione ex art 2.3 dell'Allegato A, Delibera 347/18/CONS laddove l'istante richieda l'indennizzo per sospensione delle linee. Infatti, la convenuta ha già provveduto a riconoscere la somma di 292,50 euro mediante emissione di nota di credito 2098001131 come già esposto in narrativa. Come dispone la sopra citata Delibera e come più volte chiarito dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (cfr. Delibera n. 12/14/CIR – Allegato 3), l'istanza di definizione afferente a una causa pendente per la quale l'Operatore abbia già corrisposto l'indennizzo, prima dell'instaurarsi della controversia, è improcedibile. In merito alla sospensione della linea, come documentato, preme richiamare l'art 15.9 delle condizioni generali di contratto che dispone: "15.9 – Il Cliente è obbligato a pagare, per intero, l'importo indicato nella fattura entro il termine previsto. Il pagamento parziale dell'importo indicato in fattura non preclude a "3", nei casi previsti dalla normativa vigente, l'attivazione dei rimedi di cui al successivo art. 18.7. Il Cliente è obbligato a pagare i corrispettivi a "3" anche nei casi di sospensione del servizio previsti dal successivo art. 18." che recita al 3 co " "3" si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i Servizi UMTS , con un preavviso, anche mediante SMS, di almeno 12 (dodici) ore o, nelle ipotesi di cui agli artt. 12.8, 12.9 e 12.10, anche senza preavviso, in caso di inottemperanza del Cliente anche ad uno solo degli impegni di cui agli artt. 6.3, 6.4, 6.5, 7.5, 11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 13.4, 15.1, 15.9, 15.10, 17.2, 17.5 e 19.1, delle Condizioni Generali di Contratto e in ogni altro caso di uso improprio o illegittimo dei Servizi UMTS da parte del Cliente ovvero in caso di morosità da parte del Cliente". Nonostante la legittimità della sospensione delle linee la convenuta ha comunque corrisposto il relativo indennizzo. Nonostante il comportamento proattivo di parte convenuta, ad oggi, non risultano pervenute notifiche di portabilità nello scenario Wind Recipient né richieste di attivazioni di nuovi contratti. Il comportamento omissivo dell'utente può essere ravvisato nel silenzio di parte attrice per tutto il periodo intercorrente dalla data di disattivazione delle sim, 340819XXXX, 348858XXXX, 333788XXXX avvenuta in data 14/02/2020 sino alla data del 19/06/2020 quando depositava l'istanza di adozione del provvedimento temporaneo diretto a garantire la riattivazione delle sim. La mancanza di proattività ha portato al rientro delle numerazioni al donator originario precludendo questa difesa alla tempestiva riattivazione. Relativamente infine, alla avanzata richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo, si evidenzia che la convenuta aveva fornito riscontro tramite contatti telefonici (efficaci ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi come da consolidata prassi dell'Autorità, ex multis AGCOM Delibera n. 58/15/CIR), che tramite email come già sopra esposto e documentato, pertanto entro i termini previsti da Carta Servizi che all' art. 3.2 dispone che per tutte le tipologie di reclami scritti Wind si impegna a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento; al riguardo, si richiama, inoltre, quanto disposto dall'art. 11 dell'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, che al comma 2 precisa che eventuali indennizzi sarebbero in ogni caso da computarsi "... in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio". Si richiama, altresì, il costante orientamento dell'Autorità che non ritiene indennizzabile la mancata risposta laddove ci sia stato un riscontro dell'operatore attraverso fatti concludenti, ossia nel caso in esame con la risoluzione della problematica (sul tema si veda, *exempli gratia*, Delibera Corecom Abruzzo n. 66/2017). Chiede, quindi, di rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, le richieste di parte istante possono trovare parziale accoglimento per i motivi che seguono.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) si precisa quanto segue: se da un lato è pur vero, come afferma Windtre nella propria memoria difensiva, che la sospensione dal 30.01.20 all'11.02.20 delle 3 sim 340819XXXX, 348858XXXX e 333788XXXX è già stata indennizzata tramite l'emissione della nota di credito del 30.07.2020 (di € 292,500) nulla il gestore afferma per quanto riguarda la successiva sospensione iniziata dal 14.02.2020.

Considerato pertanto che Windtre non ha contestato in alcun modo quanto dichiarato dal ricorrente e cioè che le predette utenze venivano sospese, come detto, dal 14.02.20 e considerato altresì che soltanto in data 24.06.2020, in sede di procedura GU5, Windtre comunicava all'utente l'impossibilità tecnica di riattivazione, si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al combinato disposto dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 13, comma 3 del Regolamento sugli indennizzi che viene quindi quantificato in complessivi € 4.680,00= come si seguito specificato: € 6,00 x 3 sim x 2 (utenze affari) x 130 giorni (dal 14.02.2020 al 24.06.2020).

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) si ritiene che la stessa possa essere accolta, in quanto Windtre da un lato non ha formalmente contestato l'affermazione di parte istante secondo la quale l'utenza 333788XXXX veniva sospesa dal 24.12.2019 al 10.01.2020 e, dall'altro non ha fornito alcun elemento probatorio utile a dimostrare l'effettiva funzionalità della predetta linea nel periodo considerato e, pertanto trova applicazione l'indennizzo di cui all'art. 6, comma 1 del Regolamento indennizzi che viene quantificato nella somma complessiva di € 204,00= così determinato: € 6,00 al giorno x 2 (utenza affari) x 17 giorni (dal 24.12.19 al 10.01.20). In relazione alla richiesta sub iii) si ritiene che la stessa sia già stata assolta nella misura in cui Windtre, nella propria memoria difensiva, ha dichiarato di aver già provveduto a compensare, per la quota parte di riferimento, le due fatture n. 2081214989 del 08.02.20 e n. 2081324551 dell'08.03.20 (per altro le uniche prodotte in atti) tramite l'emissione della nota di credito n. 2098001131 del 30.07.2020.

Si rileva, pertanto, come non sia possibile valutare la debenza o meno di ulteriori fatture rispetto a quelle sopra indicate, in quanto le stesse non sono state allegate.

Per quanto riguarda la richiesta sub iv) relativa all'indennizzo per la mancata risposta al reclamo si precisa quanto segue: l'affermazione di Windtre secondo la quale avrebbe dato adeguato riscontro ai reclami dell'utente tramite contatti telefonici e tramite e-mail, non può essere condivisa in quanto, da un lato risulta esser quanto meno generica, non circostanziata e neanche non supportata da evidenze probatorie, e, dall'altro, perché l'unica nota del gestore prodotta in atti è quella data 28.04.20 con la quale, però, viene soltanto sollecitato il pagamento di due fatture e preavvisata l'eventuale risoluzione contrattuale, e quindi di alcuna attinenza rispetto alle doglianze evidenziate dall'utente nel reclamo del 17.02.20, di tal chè si ritiene che ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art 12, comma 1 del Regolamento sugli indennizzi che viene, quindi, determinato nella quantificazione massima pari a € 300,00=.

Per quanto concerne, infine, la richiesta sub v) di indennizzo per la perdita delle numerazioni si ritiene che la stessa possa essere parzialmente accolta: il gestore, infatti, soltanto in sede di memorie nell'ambito del procedimento GU5, in data 24 giugno 2020, ha comunicato che le numerazioni 340819XXXX, 348858XXXX e 333788XXXX risultavano cessate e non più nella disponibilità di Windtre, senza però rendersi parte attiva per il recupero delle predette numerazioni.

Considerato, però, che l'utente non ha documentalmente dimostrato gli anni di precedente effettivo utilizzo delle sim, si ritiene equo considerare quale periodo temporale utile per la quantificazione dell'indennizzo, soltanto l'anno 2019, di tal chè l'indennizzo di cui al combinato disposto dell'art. 10 e dall'art. 13, comma 3 del Regolamento sugli indennizzi, viene determinato in complessivi € 1.200,00= come di seguito specificato: € 100,00 x 3 sim x 4 (trattandosi di utenze affari).

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. L'accoglimento parziale dell'istanza di B. S. nei confronti di WIND Tre S.p.A. nei termini e per le motivazioni di cui in premessa. **2.** La società WIND Tre S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, i seguenti importi: i. € 4.680,00 a titolo di

indennizzo per la sospensione delle sim 340819XXXX, 348858XXXX e 333788XXXX; ii. € 204,00= a titolo di indennizzo per la sospensione dell'utenza 333788XXXX; iii. € 300,00= a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo; iv. € 1.200,00= a titolo di indennizzo per la perdita della titolarità delle numerazioni.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

Dott. Claudio Giulio Rizzato

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

Arianna Barocco